

D.U.R.C.: CHIARIMENTI APPLICATIVI

A circa un anno dall'entrata in vigore del Documento Unico di Regolarità Contributiva, si ritiene utile riprendere ed evidenziare alcuni aspetti della disciplina vigente in materia che spesso ingenerano dubbi e perplessità applicative, se non anche comportamenti contrari alle statuizioni normative.

DURC RILASCIATI PER LAVORI PRIVATI

Il durc per lavori privati deve essere richiesto telematicamente dall'impresa: direttamente o per il tramite del proprio consulente o rivolgendosi allo sportello unico previdenziale presso le casse edili. La competenza per il rilascio del durc nei lavori privati è esclusivamente della Cassa Edile del luogo dove ha sede legale l'impresa, anche se i lavori devono essere svolti in un'altra provincia.

Il durc richiesto per lavori privati deve essere allegato alla D.I.A o alla richiesta di permesso di costruire, prima dell'inizio dei lavori.

Pertanto, per i lavori privati, non deve essere richiesto né esibito alcun durc per il pagamento di stati di avanzamento lavori o liquidazioni finali.

Al contrario, qualora l'impresa esecutrice dei lavori privati viene sostituita o affiancata (anche in subappalto) da altre imprese, per queste ultime deve essere richiesto e inviato al Comune competente il relativo durc.

Infine, il durc rilasciato per lavori privati non è valido per appalti pubblici e quindi non può essere esibito alle stazioni appaltanti.

DURC RILASCIATI PER LAVORI PUBBLICI

Nel caso di lavori pubblici, il durc deve essere richiesto dalle stazioni appaltanti per:

- a) verifica dell'autodichiarazione presentata dall'impresa in fase di partecipazione a gara
- b) aggiudicazione dell'appalto
- c) stipula contratto
- d) liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori
- e) liquidazione dei saldi finali

Per i casi di cui alle lettere b), c), d) ed e) il durc può essere richiesto anche dall'impresa, qualora sia in possesso di tutte le informazioni che la procedura telematica richiede.

In tal caso, le imprese dovranno allegare al durc anche la copia della richiesta effettuata, dove sono riportate tutte le informazioni riferite al lavoro per il quale viene richiesto il durc stesso.

La stazione appaltante potrà così verificare (dal confronto del numero di protocollo e del codice identificativo di pratica c.i.p.) che il durc esibito sia di propria pertinenza.

Si deve pure precisare che l'INPS non accetta richieste di durc per stati finali da parte delle imprese, richiedendo che le stesse vengano inoltrate solo dalle stazioni appaltanti.

Ciò, al fine di avere certezza delle informazioni inserite, con particolare riferimento alle date di inizio e fine lavori e della percentuale di incidenza della manodopera.

Per le richieste di cui alle lett. a), b) e c) la competenza al rilascio del durc è della Cassa Edile dove ha sede legale l'impresa, mentre per i casi di cui alle lett. d) ed e) la competenza è della Cassa Edile del luogo di svolgimento dei lavori.

Nel caso di lavori pubblici, il durc non ha una validità temporale, essendo riferito al singolo lavoro e alla specifica fase del procedimento per il quale viene richiesto.

Ovviamente, un durc per lavori pubblici non può essere utilizzato nel caso di lavori privati.

Gli Uffici della Cassa Edile sono a disposizione per ogni ulteriore necessità di informazione e assistenza (ref. Dott. Ele Capiello 0835-259469).